



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 14/01/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento:

- contro cessione del quinto della retribuzione mensile, stipulato in data 18/07/2009 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 09/07/2010;
- contro delegazione di pagamento, stipulato in data 08/09/2009 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 25/06/2010.

La ricorrente, insoddisfatta dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- in via preliminare, di dichiarare la nullità delle clausole o, in subordine, dichiarare inefficaci le clausole che prevedono la mancata rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata, della quota parte delle voci di costo soggette a maturazione nel corso del tempo;
- nel merito e in via principale, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, condannare l'intermediario al pagamento della somma complessiva di € 11.637,18, così ripartita:
 1. cessione del quinto: € 5.724,27 (di cui € 2.622,61 a titolo di rimborso della quota parte della commissione bancaria, € 2.449,92 a titolo di integrale ripetizione delle "spese/commissioni dovute alla società procuratrice" ed € 651,74 a titolo di rimborso della quota parte degli oneri assicurativi);
 2. delegazione di pagamento: € 5.912,91 (di cui € 2.571,95 a titolo di rimborso della quota parte della commissione bancaria, € 2.779,92 a titolo di integrale ripetizione delle "spese/commissioni dovute alla società procuratrice" e € 561,04 a titolo di rimborso della quota parte degli oneri assicurativi).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Fa presente che la richiesta di restituzione integrale delle “*spese/commissioni dovute alla società procuratrice*” trova fondamento nella violazione, da parte dell’intermediario, dell’art. 2, 2° comma, del D.P.R. n. 287/2000, atteso che i contratti in questione sono stati sottoscritti da un soggetto che fungeva sia da mediatore creditizio “*agente in attività finanziaria*” che da procuratore dell’intermediario e nella violazione dell’art. 125-*novies* TUB, non essendo presente alcun accordo scritto relativo al compenso percepito dall’intermediario del credito;

- nel merito e in subordine, di condannare l’intermediario al pagamento della somma complessiva di € 11.204,10, così ripartita:
 1. cessione del quinto: € 5.499,69 (di cui € 2.622,61 a titolo di rimborso della quota parte della commissione bancaria, € 2.225,34 a titolo di ripetizione delle “*spese/commissioni dovute alla società procuratrice*” ed € 651,74 a titolo di rimborso della quota parte degli oneri assicurativi);
 2. delegazione di pagamento: € 5.704,41 (di cui € 2.571,95 a titolo di rimborso della quota parte della commissione bancaria, € 2.571,42 a titolo di ripetizione delle “*spese/commissioni dovute alla società procuratrice*” e € 561,04 a titolo di rimborso della quota parte degli oneri assicurativi);
- gli interessi al tasso legale, da calcolarsi a partire dal giorno dell’estinzione anticipata del finanziamento;
- il riconoscimento di una somma equitativamente disposta a titolo di spese per l’assistenza difensiva;
- il rimborso del contributo di € 20,00 sostenuto all’atto della presentazione del ricorso.

Costitutosi, l’intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- in via preliminare, l’estraneità della presente controversia all’ambito d’applicazione dell’art. 125-*sexies*, primo comma, del T.U.B., introdotto dal d. lgs. n. 141 del 13/08/2010, in quanto i finanziamenti in questione sono stati estinti antecedentemente all’entrata in vigore della suddetta normativa;
- in subordine e nel merito, l’infondatezza della richiesta di rimborso delle commissioni corrisposte all’agente per nullità delle relative clausole, poiché il soggetto che ha favorito la sottoscrizione dei finanziamenti in questione agiva in qualità di “agente”, non di “mediatore creditizio”; ad ogni modo, la natura *up front* delle stesse, remunerative dell’attività di collocamento e promozione dei prestiti;
- relativamente al finanziamento contro cessione del quinto, che l’importo complessivo da corrispondere a favore della ricorrente è pari a € 643,87, di cui € 315,04 per il premio rischio impiego (ottenuto prendendo come base di calcolo il premio netto, pari a € 346,83) e € 328,83 per il premio rischio vita; relativamente al finanziamento contro delegazione di pagamento, l’avvenuto rimborso, da parte della compagnia assicurativa, dell’importo di € 506,05 (con conseguente residuo di € 54,99 da rimborsare);
- l’avvenuto rimborso delle quote insolte per entrambi i finanziamenti;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, in considerazione della mancanza di documentazione comprovante l’effettivo pagamento, nonché per la serialità della controversia.

Manifesta la disponibilità a rimborsare la somma di € 5.893,25, di cui:

- € 3.266,31 relativamente al finanziamento contro cessione del quinto, di cui € 2.622,45 a titolo di rimborso delle commissioni finanziarie, al netto delle commissioni corrisposte all’agente (non retrocedibili) ed € 643,86 a titolo di oneri assicurativi;
- € 2.626,94 relativamente al finanziamento contro delegazione di pagamento, di cui € 2.571,95 a titolo di rimborso delle commissioni finanziarie, al netto delle commissioni



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

corrisposte all'agente (non retrocedibili) ed € 54,99 a titolo di oneri assicurativi non goduti, al netto dell'importo di € 506,05 già rimborsato dalla compagnia assicurativa.

Il tutto oltre interessi legali da calcolarsi fino alla data dell'effettivo pagamento e oltre € 20,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura.

In sede di integrazione alle controdeduzioni, allega documentazione attestante il rimborso, da parte della compagnia assicurativa, della somma di € 314,97, relativamente al finanziamento contro cessione del quinto.

Rettifica pertanto la propria offerta, quantificandola in € 2.951,34, di cui € 2.622,45 a titolo di rimborso delle commissioni finanziarie ed € 328,89 a titolo di oneri assicurativi.

Pertanto, chiede all'Arbitro di:

- in via preliminare, rigettare il ricorso a causa dell'inapplicabilità dell'art. 125-sexies del T.U.B.;
- nel merito, rigettare la richiesta avanzata in via principale, in quanto totalmente infondata;
- nel merito, ritenere adeguato il rimborso proposto e respingere ogni maggior pretesa contenuta nel ricorso, ovvero dichiarare la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, con riferimento all'eccezione pregiudiziale, formulata dall'intermediario resistente, di estraneità della controversia all'ambito di applicazione dell'art. 125-sexies, c. 1, TUB, introdotto dal D.lgs. 141 del 13/08/2010, in quanto la stipulazione dei finanziamenti è antecedente alla sua entrata in vigore, ritiene che la stessa non sia meritevole di accoglimento. Per costante giurisprudenza di questo Arbitro, infatti, il diritto al rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione del finanziamento è desumibile già dal testo previgente dell'art. 125 TUB (in tal senso già Coll. Coord. n. 6167/14 e, da ultimo, inter alia, Coll. Torino, n. 5382/17; Coll. Bologna, n. 9018/17, Coll. Roma, n. 1215/17, nonché Coll. Bari, n. 12335/17; cfr., altresì, Coll. Milano, dec. n.10267/2016; Coll. Torino, dec. n. 5382/2017; Coll. Bologna, dec. n. 9018/2017; Coll. Roma, dec. n. 1215/2017; Coll. Bari, n. 1467/2018)".

Quanto al merito del ricorso, deve rilevarsi che la domanda principale del ricorrente è in parte volta ad accertare la nullità della clausola relativa al costo di intermediazione per violazione dell'art. 2 D.P.R. 287/2000 (successivamente, art. 128-sexies TUB) e, dunque, a disporre la retrocessione dell'intero importo.

Più nello specifico, parte ricorrente sostiene che il contratto di finanziamento sia stato stipulato tramite l'intermediazione di un soggetto che ha agito sia in qualità di mediatore creditizio sia di procuratore speciale dell'istituto bancario, violando il principio di necessaria neutralità ed indipendenza del mediatore.

In tale direzione, ha valore dirimente accertare se, nel caso di specie, sia intervenuto o meno un mediatore creditizio. In merito, si osserva che per i contratti in esame – l'identificazione delle parti è stata curata da un agente in attività finanziaria.

In ogni caso, si evidenzia che difetta in atti il conferimento di incarico di mediazione sottoscritto dal cliente.

Ad avviso del Collegio, pertanto, l'esame della documentazione prodotta non consente di desumere alcuna prova dell'intervento di un soggetto svolgente attività di mediazione creditizia, impedendo in radice quell'accertamento della nullità della relativa clausola che conseguirebbe dalla (dimostrata) partecipazione di un mediatore creditizio nella veste di procuratore speciale di una delle parti, da cui consegue il non accoglimento della domanda principale (cfr. Coll. Bari, dec. n. 21834/2019, Coll. Milano, dec. n. 20398/2019).



Parimenti non meritevole di accoglimento l'ulteriore eccezione riguardante la presunta violazione dell'art. 125-novies, co. 2 t.u.b., sia in quanto tale norma non è applicabile *ratione temporis* ai finanziamenti in oggetto (i contratti risultano, infatti, stipulati il 18/7/2009 e il 8/9/2009 con la conseguente applicazione delle norme del t.u.b. vigenti anteriormente alle modifiche operate dal d. lgs. n. 141/2010), sia perché lo stesso Collegio di Coordinamento dell'ABF (decisioni nn. 9584 e 9585 del 2017) ha esplicitamente chiarito che tale norma si riferisce all'eventuale rapporto con un mediatore creditizio, ipotesi peraltro non configurabile nella fattispecie in esame nella quale il ricorrente non ha fornito prova alcuna di detta qualità.

Quanto invece alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti in relazione ad operazioni di finanziamento poi estinte anticipatamente, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, il Collegio ritiene, con riferimento ad entrambi i rapporti, che i costi relativi alle *Commissioni finanziarie*, al netto della commissione dell'agente, siano da considerare *recurring*, richiamando le stesse attività collegate non solo alla fase preliminare del prestito, ma anche gestionale dello stesso (cfr. sul punto Coll. Coord., dec. n. 5031/2017).



Sono invece da considerare *up front* i costi relativi alla provvigione per l'agente/mediatore, in quanto collegati ad attività che si esaurisce con la conclusione del contratto.

Quanto alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi non maturati, il Collegio ribadisce il proprio orientamento che ritiene che siffatti costi, avendo natura *recurring* in quanto commisurati alla durata del prestito, devono essere restituiti per la parte non maturata.

Con riferimento al rapporto n. ***932, l'intermediario ha allegato documentazione (assegno circolare) relativa al rimborso di € 314,97 riconosciuto dalla compagnia assicurativa a titolo di polizza rischio impiego: pur essendo indicato in contratto il premio assicurativo complessivo (€ 717,52), è in atti il certificato di polizza, da cui è desumibile il premio lordo rischio impiego (€ 355,50) e il relativo premio netto (€ 346,83), circostanza che consente dunque di quantificare l'importo pagato a titolo di premio rischio vita.

Con riferimento invece al rapporto n. ***183, l'intermediario ha allegato copia della comunicazione con cui la compagnia assicurativa ha confermato l'avvenuto rimborso della somma di € 506,05.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte, secondo i prospetti che seguono, precisando, con riferimento al primo rapporto, che il premio assicurativo relativo al rischio impiego oggetto di rimborso viene calcolato proporzionalmente sul premio netto.

Quanto al rapporto n. ***932

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	11
rate residue		109

TAN	▶	4,60%
% da retrocedere		83,66%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
comm. Fin. (al netto provv.)	€ 2.887,10	€ 2.622,45	€ 2.415,31	<input type="checkbox"/>	€ 2.622,45
provv. Agente	€ 2.449,92	€ 2.225,34	€ 2.049,58	<input type="checkbox"/>	€ 2.049,58
premio ass. rischio vita	€ 362,02	€ 328,83	€ 302,86	<input type="checkbox"/>	€ 328,83
pr. ass. r. impiego (netto)	€ 346,83	€ 315,04	€ 290,15	€ 314,97 <input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,07
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 5.000,93
rimb già effettuati, decurtati	€ 314,97
voci da rimborsare	4
- in proporzione lineare	3
- in proporzione con gli intere:	1
interessi legali	si



Quanto al rapporto n. ***183

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	9
rate residue		111

TAN	▶	4,40%
% da retrocedere		86,50%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
com. fin. (al netto provv.)	€ 2.780,49	€ 2.571,95 <input checked="" type="radio"/>	€ 2.405,12 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 2.571,95
provv. Agente	€ 2.779,92	€ 2.571,43 <input type="radio"/>	€ 2.404,63 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 2.404,63
oneri assicurativi	€ 606,53	€ 561,04 <input checked="" type="radio"/>	€ 524,65 <input type="radio"/>	€ 506,05 <input checked="" type="checkbox"/>	€ 54,99
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 5.031,57
rimb già effettuati, decurtati	€ 506,05
voci da rimborsare	3
- in proporzione lineare	2
- in proporzione con gli intere:	1
interessi legali	si <input type="checkbox"/>

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 10.032,50, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI